

FATTO	DISPOSIZIONE VIOLATA	SANZIONI	NOTE
Omessa notifica all'autorità competente di attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.	Art. 6, comma 2 del Reg. CE 852/2004	da Euro 1500,00 a 9000,00	
Esercizio di un' attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in regime di sospensione completa o parziale da parte della autorità competente.	Art. 54 del Reg. CE 882/2004	da Euro 1500,00 a 9000,00	
Omessa notifica per variazioni strutturali di un' attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande intervenute in momenti successivi alla notifica.	Art. 6, comma 2 del Reg. CE 852/2004	da Euro 500, 00 a 3000,00	Ad esempio: variazione da tipologia A a tipologia B, oppure ampliamento significativo delle strutture e dell'area adibita alla preparazione ecc.
Esercizio di un' attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande senza il rispetto (ovvero non conformità) dei requisiti igienico sanitari stabiliti nella D.G.R 27 – 3145 del 19.12.2011.	Art. 4 comma 2 del Reg. CE 852/2004	da Euro 500, 00 a 3000,00	
Inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 5 e 6 (quest'ultimo comma verrà trattato successivamente a Proposito dell'autocontrollo) dell'art. 6 D.Lgs. 193/2007		NO SANZIONE Art. 6 comma 7 D.Lgs 193/2007 Prescrizioni di eliminazione o risanamento entro un "congruo termine" e comunque entro l'inizio della manifestazione. Le prescrizioni dovranno essere immediatamente emanate su specifico verbale su cui dovrà essere indicato il termine per l'esecuzione con specifico riferimento alla procedura di cui all'art. 6 comma 7 D.Lgs 193/2007.	Devono essere riscontrate inadeguatezze nei requisiti e nelle procedure. In caso contrario, ovvero se i requisiti o le procedure sono assenti, si rientra nelle altre fattispecie immediatamente sanzionabili dal Decreto Legislativo 19/2007.
Esercizio di un' attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande senza l'ottemperanza - entro i termini stabiliti - delle prescrizioni emanate ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs. 193/2007.	Art. 6, comma 7 del D.Lgs 193/2007	da Euro 1000,00 a 6000,00	
Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP	Art. 5, comma 1 del Reg. CE 852/2004	Sanzione amministrativa da Euro 1000,00 ad Euro 6000,00 N.B.: salvo che il fatto non costituisca reato	La situazione rilevata deve essere quella in cui il PIANO DI AUTOCONTROLLO NON ESISTE perché se è stato redatto e non si ritiene adeguato, si rientra nelle fattispecie del punto seguente
Inadeguatezze nelle procedure di autocontrollo di cui Art. 5, comma 1 del Reg. CE852/2004:		NO SANZIONE Art. 6 punto 7. Prescrizioni di eliminazione o risanamento (in questo caso adeguamento) entro un "congruo termine" e comunque entro l'inizio della manifestazione. Le prescrizioni dovranno essere immediatamente emanate su specifico verbale su cui dovrà essere indicato il termine per l'esecuzione con specifico riferimento alla procedura di cui all'art. 6 punto 7.	Devono essere riscontrate inadeguatezze nelle procedure. In caso contrario, ovvero se le procedure di autocontrollo sono assenti, si rientra nelle altre fattispecie immediatamente sanzionabili dal Decreto Legislativo 19/2007

Mancato adempimento alla risoluzione delle non conformità riscontrate nelle procedure di autocontrollo entro i termini prestabiliti (vedi punto precedente)	Art. 6, comma 7 del D.Lgs 193/2007	da Euro 1000,00 ad Euro 6000,00	
Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure previste nelle procedure di autocontrollo	Art. 5, comma 1 e 2 del Reg. CE 852/2004	Da Euro 1000,00 ad Euro 6000,00	<p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sul piano di autocontrollo è previsto l'utilizzo di una specifica procedura per la conservazione dei piatti pronti deperibili che, di fatto, non viene rispettata. - Sul piano di autocontrollo è indicata una specifica procedura per il controllo delle temperature di frigoriferi che però non viene seguita (il registro delle temperature viene compilato arbitrariamente con valori idonei)
Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari sprovvisto di idonee sopravvesti di colore chiaro nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura	Articolo 42 I° comma. D.P.R. 327/80	da Euro 129,11 a 774,68	
Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari munito di vestiario non mantenuto pulito	Articolo 42 III° comma D.P.R. 327/80	da Euro 129,11 a 774,68	
Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari che non svolge il proprio lavoro in modo igienicamente corretto	Articolo 42 III° comma D.P.R. 327/80	da Euro 129,11 a 774,68	